

Il presente allegato è da considerarsi un contratto tra Newfor (comodante) ed il fornitore (comodatario) per la regolazione della gestione delle attrezzature lasciate in comodato d'uso secondo i seguenti punti:

41. Oggetto: Il comodante concede in comodato gratuito al comodatario, che accetta, le attrezzature come da Documento di trasporto emesso per ogni movimentazione di prestito d'uso. Il comodatario ha preso visione delle attrezzature e le ha trovate prive di vizi apparenti e manifesti ma si riserva di valutarne e verificarne lo stato di efficienza e di comunicarne formalmente l'esito al Comodante dopo i primi due lotti di produzione o entro due mesi dalla data dell'avvio della produzione. In mancanza di riscontro il bene s'intenderà acquisito in stato di piena efficienza.

42. Obblighi del Comodatario:

42.1 Il Comodatario s'impegna ad usare l'attrezzatura esclusivamente per dare esecuzione ad eventuali ordini che il Comodante dovesse trasmettergli. Dal presente contratto non nasce alcun obbligo da parte del Comodante di sottoscrivere ordini nei confronti del Comodatario né altro vincolo contrattuale tra le Parti, salvo quanto espressamente previsto.

42.2 Restituire l'attrezzatura al Comodante in qualsiasi momento, salvo completa evasione di eventuali ordini aperti nel rispetto dei termini pattuiti, a seguito di semplice richiesta scritta (mail, fax, o altro) inviata dal Comodante. In caso di ritardo nella consegna dell'attrezzatura (8 gg di calendario dalla richiesta) il Comodante potrà richiedere il pagamento di una penale determinata in 1.000,00€ (mille) per ogni giorno di ritardo, salvo risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

42.3 Conservare l'attrezzatura con ogni dovuto diligenza.

42.4 Non concederne il godimento a terzi, né a titolo oneroso, né gratuito se non precedentemente autorizzato per iscritto dal Comodante.

42.5 In deroga alla previsione di cui all'art. 1808 del cod. civ., provvedere a propria cura e spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e la straordinaria causata da malfunzionamenti o rotture causate da un non corretto utilizzo della stessa o da negligenze in genere. Restano a carico del Comodante le spese per la manutenzione straordinaria resasi necessaria a causa della normale usura nell'utilizzo dell'attrezzatura o per rimuovere difetti originali dell'attrezzatura che non sia stata realizzata dal Comodatario. Il Comodatario avrà diritto di contro ad essere rimborsato dal Comodante delle spese straordinarie eventualmente sostenute per malfunzionamenti o deperimenti dell'attrezzatura dovuti alla normale usura.

43 Responsabilità: Ogni responsabilità di qualsiasi tipo derivante da o connessa all'uso dell'attrezzatura che dovesse derivare al Comodante e/o a terzi durante l'intera durata del presente contratto, è a totale carico del Comodatario che, dopo aver verificato lo stato d'efficienza (vedi punto 41), dà ampia manleva al Comodante. Il Comodatario si sostituirà al Comodante, sollevandolo da qualsiasi responsabilità, in caso di richieste di risarcimento formulate da terzi e non coperte da idonea polizza assicurativa.

44 Miscellanea:

Per quanto non specificatamente previsto, il presente contratto è regolato dagli articoli dal 1803 e successivi del codice civile.

Nessuna modifica al presente contratto sarà vincolante se non preventivamente concordata per iscritto tra le Parti.

Qualora una o più pattuizioni del presente contratto sia dichiarata nulla o annullata la validità dei rimanenti articoli, pattuizioni, termini o parti di questo contratto non ne sarà in alcun modo influenzata.

Emesso da:
Monica Forcelli

Verificato da:
Stefano Forcelli

Il nome scritto elettronicamente è valido come firma